

COMUNE DI TOLMEZZO

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA)

Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17

- Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28.02.2023

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento

art. 2 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art. 3 Versamenti, rimborsi e compensazioni

Art. 4 Accertamento e importi minimi

Art. 5 Rateizzazioni

Art. 6 Differimento del termine di versamento

art. 7 Agevolazioni d'imposta dell'immobile dichiarato inagibile/inabitabile

Art. 8 Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili

Art. 9 Accertamento con adesione

Art. 10 Entrata in vigore

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. N. 446/1997, disciplina l'applicazione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), istituita con la Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, che sostituisce, nei comuni della regione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili.
3. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2

DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6 della legge regionale 17/2022, il Comune determina i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per zone omogenee, avvalendosi del supporto di uno o più tecnici abilitati, competenti per materia, iscritti ad un ordine professionale, selezionati con le modalità previste dalla vigente normativa per l'affidamento di incarichi.

ARTICOLO 3

VERSAMENTI, RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. I versamenti dell'imposta effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente eseguiti, a condizione che il debito d'imposta per gli immobili in contitolarità sia stato regolarmente assolto e che ne sia data preventiva comunicazione all'Ente, in ogni caso, non oltre la data del versamento di acconto dell'annualità successiva, ove siano riportati l'indicazione dell'elenco dei contitolari e gli estremi catastali degli immobili per i quali si versa.
2. Non sono dovuti i versamenti quando l'importo dell'imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti nel Comune, risulti pari o inferiore a € 12,00 annui. Qualora l'importo da versare sia superiore ad euro 12,00, ma le singole rate risultino inferiori, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo.
3. I versamenti effettuati in acconto utilizzando i parametri dell'anno d'imposta anziché quelli dell'anno precedente sono considerati a tutti gli effetti corretti.
4. In caso di successione, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un erede per conto degli altri o a nome del *de cuius*, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione, a condizione che ne sia stata data preventiva comunicazione all'ente.
5. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 6 Il Comune provvederà al rimborso, previa specifica istruttoria, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
7. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al saggio legale vigente nel tempo, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
8. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari od inferiori a euro 17,00 per ciascun anno d'imposta.
9. Su specifica istanza del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a credito dell'imposta non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute

per la medesima imposta in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta.

ARTICOLO 4 ACCERTAMENTO E IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento esecutivi o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni risulti inferiore a 17,00 euro.
2. I limiti come sopra definiti non si applicano qualora il credito derivi dal ripetuto inadempimento dell'obbligo di versamento. Non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
3. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi al tasso legale vigente nel tempo.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
5. L'avviso di accertamento esecutivo è sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'atto può essere firmato con firma autografa che può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della Legge 549/1995 ovvero con firma digitale, secondo le modalità di cui al D. Lgs. 82/2005 e del D.Lgs. 217/2017.
6. In caso di mancato pagamento degli avvisi di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i., l'Ente procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ARTICOLO 5 RATEIZZAZIONI

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute, derivante da:
 - avvisi di accertamento non ancora divenuti definitivi;
 - avvisi di accertamento divenuti esecutivi, ma per i quali non è ancora stato affidato il carico all'Agente della Riscossione o per i quali non è stata ancora attivata la procedura di riscossione coattiva;
 - ingiunzione di pagamento ai sensi R.D. 689/1910.in rate mensili di pari importo, non inferiori a € 50,00 ciascuna, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 trentasei rate mensili;Gli importi sopra riportati si riferiscono all'ammontare dell'avviso di accertamento o all'ingiunzione di pagamento così come risultante prima dell'arrotondamento all'euro.
2. Qualora l'importo del debito da rateizzare superi l'importo di € 15.000,00 il contribuente è tenuto a presentare adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
3. A pena di decadenza del beneficio della rateizzazione ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, nella quale il richiedente dichiara lo stato di difficoltà.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi precedenti, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei

rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 5. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

5. Il Funzionario Responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati al precedente comma 1 e di eventuali piani rilasciati e non conclusi.

6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

8. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale vigente nel tempo.

9. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento). In tal caso l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti di cui si chiede la dilazione.

10. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione.

11. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso riguardo a precedenti dilazioni.

12. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione richiesta l'Ufficio competente adotta, sulla base dell'istruttoria compiuta, il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego che viene comunicato al richiedente.

13. Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.

ARTICOLO 6

DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO

1. In presenza di situazioni particolari dettate da motivi di necessità e urgenza, la Giunta può disporre il differimento dei termini per il versamento (*a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gravi eventi atmosferici quali terremoti, alluvioni, gravi problemi riguardanti la sanità pubblica nazionale, ecc.*).

ARTICOLO 7

AGEVOLAZIONI D'IMPOSTA DELL'IMMOBILE DICHIARATO INAGIBILE/INABITABILE

1. Sono esenti i fabbricati ad uso abitativo oggetto di ordinanze di inagibilità e di fatto non utilizzati a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva fino al perdurare dello stato di inagibilità.

2. Ai fini dell'imposta, l'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre, deve essere accertata almeno una delle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano compromettere la stabilità dell'edificio con conseguente pericolo a cose e/o persone;
- strutture di collegamento (scale e rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose e/o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- fabbricati per i quali sia stata emessa ordinanza sindacale di sgombero o di demolizione.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione d'uso e l'inagibilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
4. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato, in alternativa:
 - a. dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b. da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato, corredata da perizia di un tecnico abilitato, redatta con espresso riferimento ai requisiti di cui ai commi 2 e 3.
5. Il solo parere igienico-sanitario rilasciato dall'Azienda sanitaria competente, se non supportato dalla perizia tecnica, è considerato influente ai fini dell'inagibilità/inabitabilità del fabbricato.
6. Non costituisce motivo d'inagibilità/inabitabilità il mancato allacciamento dei servizi a rete (luce, acqua, gas).
7. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate ai fini ICI e IMU in precedenti annualità d'imposta, sempreché le condizioni di inagibilità o inabitabilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.
8. Il contribuente deve dichiarare al Comune la cessazione dello stato di inagibilità/inabitabilità del fabbricato.
9. In ogni caso, l'agevolazione si applica dalla data in cui è stata presentata la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità all'Ufficio tecnico comunale ovvero alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del comma 4, lett. b).

ARTICOLO 8

UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI

1. È assimilata all'abitazione principale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 17/2022 l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare.
2. Ai fini di cui al comma 1 il possessore presenta una dichiarazione di sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 9

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Solo per le controversie di valore uguale o superiore a 50.000,00 euro, si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri dettati dal D.lgs. 218/1997, per il quale non trova, in ogni caso, applicazione l'art. 5-ter del medesimo decreto.

ARTICOLO 10

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2023. Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.